

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** COPIA ***

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 171 del 02/05/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI "FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI". CIG Z7719AE54F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 02/05/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to D'Amico Stefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

DATO ATTO che, visto il prossimo passaggio il 12 maggio sul territorio comunale di Castel di Sangro del Giro d'Italia, competizione internazionale di ciclismo, si rende necessario procedere ad eseguire una serie di lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, ed in particolare procedere al rifacimento di alcuni tratti di asfalto, per rappezzare tratti che presentano forti sconnessioni del manto stradale, nonché buche, che possono rappresentare possibile pericolo al passaggio della gara di che trattasi, oltre, in generale, alla circolazione stradale;

CONSIDERATO che trattasi di un lavoro urgente, essenziale e non derogabile e che, pertanto, è necessario provvedere con celerità all'individuazione dell'operatore economico che possa fornire tale fornitura, per provvedere poi in economia, con gli operai comunali, alla posa del materiale;

VERIFICATO che tale tipologia di servizio non risulta tra quelli aggiudicatari CONSIP S.p.A. - centrale degli acquisti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, né tra quelli di cui alle convenzioni attive stipulate da CONSIP Spa o da aggregazioni di Enti, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488, né tale servizio è presente sul MEPA (o altra vetrina del mercato elettronico della P.A.), giusta consultazione del sito www.acquistinretepa.it in data odierna, ma, rivestendo carattere di urgenza, si rende necessario procedere in maniera autonoma a farlo effettuare;

EFFETTUATA una indagine di mercato tra le principali ditte specializzate nel settore, onde selezionare tra esse quella che, disponendo delle attrezzature richieste, offrisse le migliori condizioni economiche per l'Ente per il servizio di che trattasi;

VISTO il preventivo prodotto dalla ditta **SIEFIC SpA**, con sede legale in Isernia, alla Via Giovanni Berta, codice fiscale e partita iva 00030190946, acquisito a mezzo email in data 02.05.2016, prot. 6082, per un importo di € 119,00 a mc di malta bituminosa, fornito e posto in opera sulle strade comunali oggetto di intervento;

RISCONTRATO che, per l'intervento di che trattasi, occorre procedere alla fornitura e posa in opera di complessivi 40,00 mc di malta bituminosa, corrispondenti ad un peso complessivo di 64,92 tonnellate, e quindi per un costo quindi complessivo di € 4.760,00 oltre iva al 22% e quindi per totali € 5.807,20;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online, prot. INAIL_2726471, con scadenza della validità alla data del 30.06.2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n°254 del 31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n°55 del 07.03.2016, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.1999;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

- 1. **LE PREMESSE** parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
- 2. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa, all'affidamento dei lavori di "Fornitura e posa in opera di malta bituminosa per manutenzione Straordinaria Strade Comunali", come meglio in narrativa descritti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nonché del Vigente "Regolamento Comunale per i lavori e le provviste da eseguirsi in economia", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.1999, alla ditta SIEFIC SpA, con sede legale in Isernia, alla

Via Giovanni Berta, codice fiscale e partita iva 00030190946, per complessivi 40,00 mc di malta bituminosa, corrispondenti ad un peso complessivo di 64,92 tonnellate, e quindi per un costo quindi complessivo di € 4.760,00 oltre iva al 22% e quindi per totali € 5.807,20;

3. **DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: fine da perseguire: mantenimento in sicurezza strade comunali varie;

oggetto del contratto: fornitura e posa in opera di malta bituminosa per manutenzione Straordinaria Strade Comunali;

forma del contratto: a corpo;

tempo per presentare l'offerta: offerta già presentata, con servizio da espletare entro 15 gg dall'affidamento;

- 4. **DI STABILIRE** le seguenti clausole contrattuali:
 - l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di CIG Z7719AE54F
 e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
 - che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: 61C34P;
 - che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta affidataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta affidataria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 5. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € **5.807,20** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita al **Capitolo 20260/3/2016** "**RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI**" dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017 di esercizio finanziario provvisorio, che dispone della necessaria capienza, trattandosi di spesa non frazionabile, stante l'urgenza a provvedere;
- 6. **DI DARE ATTO** che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 7. **DI DISPORRE** pertanto il pagamento dell'Iva al 22%, pari ad € 1.047,20 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione:
- 8. **DI LIQUIDARE** la spesa dopo la regolare esecuzione del servizio di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;
- 9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

- 10. **DI DARE ATTO** che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;
- 11. **DI RENDERE NOTO CHE**, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.







Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2726471	Data richiesta	02/03/2016	Scadenza validità	30/06/2016		
Denominazione/ragione sociale SIEFIC SPA							
Codice fiscale	00	00030190946					
Sede legale	VIA	VIA BERTA, 199 86170 ISERNIA (IS)					

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



inerti calcarei-conglomerati cementizi e bituminosi SEDE LEGALE ED UFFICI 86170 ISERNIA - VIA GIOVANNI BERTA, 199 TEL.0865/451173 (6 linee r.a.) FAX 0865/451173 info@siefic.it

STABILIMENTI: 86170 ISERNIA - C.DA TIEGNO -TEL.0865/234501 (2 linee r.a.) - FAX 0865/234087 86093 CARPINONE (IS) TEL.0865/234501 (2 linee r.a.) - FAX 0865/234087



SPETTABILE COMMUNE DI COSTEL DI SANGLO CORSO VITTORIO EMPONUELE U.º1 67037 CASTEL DI SONGROLAQI

VS rif

Ns.rep

Isernia, lì 02-05-2016

OGGETTO: Comunicazione prezzi per esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso nel Vostro cantiere di "ROPRETZI SOUCIONI STRADE CIMUNALI IN LENESSATE DAL SILO

D'ITOUA D'CUSMO "COSTEL D'ENGLOLAQ).
Ci pregiamo comunicarVi i nostri migliori prezzi per una fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso reso f.co Vostro cantiere emarginato in oggetto:

- Conglomerato bituminoso per strato di base "Tout-venant" costituito da una miscela di inerti calcarei mescolati con bitume a caldo, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rullo da 7-10 tonn. Per ogni tonnellata fornita sciolta su autocarro e pesata subito dopo il carico. (P.S. kg/mc 1.712) €/tonn. //
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento "Bynder" costituito da una miscela di inerti calcarei mescolati con bitume a caldo, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rullo da 7-10 tonn. Per ogni tonnellata, fornita sciolta su autocarro e pesata subito dopo il carico. (P.S. kg/mc. 1.690) €/tonn.__
- Conglomerato bituminoso "Bynder fino" costituito da una miscela di inerti calcarei mescolati con bitume a caldo, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rullo da 7-10 tonn. Per ogni tonnellata, sciolta su autocarro e pesata €/tonn. subito dopo il carico. (P.S. kg/mc. 1.658)
- Conglomerato bituminoso per strato di usura "Tappetino" costituito da una miscela di inerti calcarei mescolati con bitume a caldo, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rullo da 7-10 tonn. Per ogni tonnellata, sciolta su autocarro e (/tonn. 10.00 | w.116.20 pesata subito dopo il carico. (P.S. kg/mc. 1.660) +/Talu.73.32 4/nc. 119.00

MOLTA BILLIMINOL P.S.KY/AC. 1.623

Emulsione bituminosa, acida o basica, spruzzata.

- Trasferimento attrezzature

- Maggior compenso in considerazione del tipo di lavoro (incidenza mano d'opera, minor produzione giornaliera)

Euro/





ONERI A NOSTRO CARICO:

La perfetta qualità dei materiali secondo le norme dettate dal C.N.R.;

Le attrezzature occorrenti per la perfetta e regolare esecuzione dei lavori;

L'adozione, nel corso dei lavori, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, ottemperando alle prescrizioni di legge per evitare danni pubblici e privati.

ONERI A VOSTRO CARICO:

La presenza costante di un vostro responsabile;

Autorizzazioni necessarie rilasciate da Enti preposti (Comune, Provincia, Regione, ANAS,

L'esecuzione dei tracciati e la consegna preventiva delle aree predisposte alla stesura dei

La conservazione delle vie e dei passaggi anche privati;

L'indicazione degli spessori;

L'I.V.A. sulle fatture.

Impiego di segnaletica stradale

La scrivente società non assume responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori dovuti a Cobiei C19. carenze nella preparazione del sottofondo: consolidamento, compattazione, livellazione, ecc. e si riserva, inoltre, il diritto di sospendere o annullare qualsiasi impegno, per una o più delle seguenti cause: scioperi, condizioni metereologiche proibitive, accessi pericolosi o impraticabili e ritardati pagamenti.

PAGAMENTO: BOUITICO BONGRIO 30 St. D.F.F. M

VALIDITA' PREZZI:

30 gg. dalla data della presente.

Vi ringraziamo per la preferenza e sicuri di trovarVi con noi d'accordo, ci è gradito l'incontro per ben distintamente salutarVi.

Part. IVA 000 3019 0946

Si prega restituire copia della presente debitamente firmata per accettazione al fax n. 0865-234087

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Art.1 Premessa. Tutte le forniture conseguenti al presente contratto si intendono effettuate alle condizioni seguenti; nessuna esclusa, senza necessità di richiamo o ripetizione.
- Art.2 Conclusione del contratto. Il contratto è concluso con la sottoscrizione del Frontespizio e delle Condizioni Generali di Vendita sia da parte dell'Acquirente che della società SIEFIC S.P.A.. Di seguito indicata come fornitrice.
- Art.3 Esecuzione del contratto. La Fornitrice non è responsabile per irregolarità o ritardi nella consegna dipendenti da interruzioni o sospensioni della viabilità, da deficienza di energia elettrica, da carenza di approvvigionamenti di combustibili o di ogni altra materia prima, da scioperi tanto politici che di natura economica, agitazioni operaie, serrate, guasti agli impianti e per cause di forza maggiore o caso fortuito non dipendenti dalla stessa Fomitrice.
- Art.4 Prezzi e revisione. Il prezzo è pattuito facendo riferimento ai listini richiamati su Frontespizio con l'indicazione degli sconti applicati. L'Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione e conoscere esattamente i prezzi di listino e di accettarii. Il prezzo pattuito delle forniture potrà mutare per l'adeguamento, che verrà immediatamente applicato, alle variazioni del costo delle materie prime secondo il listino applicato dai suoi fornitori alla Fornitrice. Tutte le forniture devono pertanto intendersi franco destino al prezzo in vigore al momento della consegna.
- Art.5 Pagamento. Ogni spesa relativa al mezzo di pagamento prescelto sarà a carico esclusivo dell'Acquirente. I pagamenti devono essere fatti, se non diversamente pattuito, presso la sede della società o a dipendenti della stessa all'uopo incaricati. Sul corrispettivo pattuito dovrà essere applicata l'IVA nella misura vigente. Non potranno mai essere invocate dell'Acquirente, per ritardare i pagamenti dovuti eventuali tolleranza della Fornitrice nell'esazione dei pagamenti di precedenti forniture di quelle in corso in forza del presente contratto. Nel caso di espresse concessioni di dilazioni da parte della Fornitrice rispetto alle scadenze pattuite verranno applicati, in fattura, gli interessi in ragione del Prime Rate vigente al momento maggiorato di 3 punti percentuali. Ove il pagamento, a differenza di quanto originariamente pattuito, avvenisse con cambiali, assegni bancari, cessioni di credito, i tutoli suddetti verranno accettati a maggior garanzia del rapporto fondamentale dipendente dalle forniture, non intendendosi con tale accettazione novare il suddetto rapporto. Tale novazione non avverrà nemmeno nel caso di rinnovazioni cambiarie.
- Art.6 Decadenza del beneficio del termine. Il mancato pagamento, alla scadenza prevista, di una o più fatture ammesse a fronte dei corrispettivi dovuti per l'acquisto del prodotto, comporta per patto espresso, la decadenza per l'Acquirente dal beneficio del termine (art. 1188 c.c.) fissato per le scadenze successive e la Fornitrice potrà immediatamente agire in giudizio e senza alcun avviso per la riscossione dell'intero credito.
- Art.7 Diritto di interrompere le forniture. La Fornitrice, per ogni ritardo o irregolarità nei pagamenti dell'Acquirente, ha il diritto di interrompere immediatamente e senza formalità di sorta le forniture anche se dipendenti da altro contratto intercorso tra le parti.
- Art.8 Clausola solve et repete. Eventuali contestazioni inerenti il presente contratto non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento delle forniture e degli accessori non essendo egli ammesso a proporre azioni ed eccezioni anche in giudizio se prima non avrà fornito per iscritto la prova di aver regolarmente pagato ogni sua obbligazione per qualsiasi titolo nei confronti della Fornitrice.
- Art.9 Affidamento massimo per l'Acquirente, sospensione fornitura. L'affidamento massimo concordato con l'Acquirente è riportato sul Frontespizio alla voce "AFFIDAMENTO MASSIMO PER L'ACQUIRENTE". Detto importo si intende riferito anche alle ulteriori forniture che l'Acquirente abbia già in corso, o possa richiedere alla Fornitrice, in adempimento di altri contratti diversi dal presente, ovunque conclusi e qualunque sia la destinazione di consegna del materiale fornito. Nel caso in cui la posizione creditoria della Fornitrice nei confronti dell'Acquirente venga ad eccedere l'affidamento, la Fornitrice si riserva, con un preavviso di 24 ore, il diritto di sospendere le forniture fino al momento in cui le parti non abbiano concordato eventuali nuove condizioni correlate all'affidamento ovvero l'Acquirente non abbia ridotto la propria esposizione almeno fino all'importo dell'affidamento concordato.
- Art.10 Mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sospensione forniture e risoluzione del contratto. L'Acquirente dichiara espressamente di essere pienamente solvibile e di non trovarsi in situazione di cessazione dei pagamenti o di insolvenza e di non essere assoggettato a procedure concorsuali. La Fornitrice, sia nel caso in cui riscontri non veritiera la dichiarazione che precede, sia nel caso in cui si verifichino modificazioni nella situazione patrimoniale dell'Acquirente (desumibili anche da inadempimenti, comunque motivati, di obbligazioni con chiunque contratte), avrà l'insindacabile diritto di sospendere con effetto immediato, contestualmente alla comunicazione anche via fax, le forniture previste con il presente contratto e di risolvere il contratto stesso, escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Acquirente.
- Art.11 Garanzia. La Fornitrice garantisce il prodotto corrispondente alle certificazioni prodotte. L'eventuale denuncia per la non corrispondenza della merce deve pervenire, entro 10 gg dalla data di consegna, direttamente alla ditta Fornitrice nella sua sede legale a mezzo lettera raccomandata A.R., pena la decadenza di ogni diritto consequenziale.
- Art.12 Esclusione della garanzia La fornitrice non riconosce la validità di prove ed analisi eseguite in difformità alle normative UNI vigentie su provini non confezionati in contraddittorio con personale tecnico autorizzato dalla Fornitrice. Il campionamento del prelievo in contraddittorio dovrà essere effettuato al momento dello scarico dell'autocarro. La garanzia è altresi esclusa ad ogni effetto nella ipotesi in cui il trasporto dall'impianto di produzione della Fornitrice al luogo di destinazione sia effettuato dall'Acquirente con mezzi propri o tramite trasportatori da esso incaricati.
- Art.13 Obblighi dell'Acquirente per esecuzione delle forniture. L'Acquirente garantisce che le strade pubbliche e/o private utilizzate, che dal luogo di produzione dei materiali conducono al proprio cantiere, nonché pista e spazi interni al cantiere, siano idonei a consentire il transito ed ogni altra operazione agli automezzi di cui la Fornitrice si serve abitualmente per il trasporto dei materiali. E' onere esclusivo dell'Acquirente garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione dagli infortuni e dei danni al personale addetto, a terzi e a cose, all'interno dell'area in cui il prodotto deve essere consegnato. Per tale motivo l'Acquirente sotto propria responsabilità, si impegna ad attuare le modalità per l'effettuazione della fornitura del prodotto, coordinando le operazioni di scarico del prodotto sin dal momento dell'entrata degli automezzi all'interno del cantiere, indicando all'autista dell'autocarro e/o all'operatore del mezzo d'opera, il procedimento più opportuno da sequire.
- Art.14 Termine per la consegna. La consegna sarà eseguita non appena possibile in relazione agli impegni assunti ed alle possibilità di produzione degli impianti e comunque entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta pervenuta alla Fornitrice. Una volta concordata la data del possibile inizio della o delle consegne, l'Acquirente dovrà, peraltro, precisare l'orario di ogni consegna entro e non oltre le ore 17:00 del giorno che precede la fornitura stessa.
- Art.15 Preavviso per l'annullamento delle richieste. Le richieste di consegna potranno essere annullate o rinviate all'Acquirente con un preavviso non derogabile di almeno 2 (due) ore rispetto all'ora fissata per la consegna; in caso contrario l'Acquirente sarà, comunque, tenuto al pagamento della fornitura ed al risarcimento degli eventuali danni conseguenti
- Art.16 Foro giudiziale esclusivo. Per ogni controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono competenti il Foro di Isemia.

 Detta competenza non potrà in nessun caso essere derogata, neanche nell'ipotesi in cui l'Acquirente intendesse spiegar rivalsa in seguito ad azioni promosse da terzi nei di lui confronti.

			L'ACQUIRENTE			
	,, 02·05·WK	X				
Art. 5) Pagamento; Art. 6) Decader 'Acquirente, sospensione forniture;	el codice civile le parti dichiarano di approvare specificar nza del beneficio del termine; Art. 7) Diritto di interromp Art. 10) Mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acq irente per esecuzione delle forniture; Art. 14) Termine per	ere le forniture; Art. quirente, sospension	. 8) Clausola s ne forniture e ri	olve et repete; Art. 9) soluzione del contratto	Affidamento massimo per	
				L'ACQUIRENTE	**************************************	
	,, 02-05·2016	x			00 MB 300 MB 31 MB 56 MB 100 M	
i sottoscritto			. Codice Fiscal	e	*	
Domiciliato in	Prov Via			Tel	CAP	
Avendo preso visione di quanto pred	cede, si impegna a pagare tutte le fatture che la SIEFIC S	.P.A. emetterà nei c	onfronti della c	ommittente sino all'imp	ooro massimo di	
€						
				Timbro e Firma		

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 02/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 02/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Paolo DI GUGLIELMO